

IN MATERIA DI DEMANSIONAMENTO L'ONERE DI PROVARE IL CONTRARIO E' A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - In base all'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13821 del 27 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Bandini).

Allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale, risultante da causa a lui non imputabile.